

COMUNE DI MOGLIA

REGOLAMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTICA

Capo I – Norme Generali.....	2
Art. 1 – Oggetto del regolamento	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 – Competenze.....	2
Art. 4 - Stradario - Sistema Informativo Territoriale	2
Capo II – Numerazione Civica	3
Art. 5 – Attribuzione della Numerazione Civica Esterna	3
Art. 6 – Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Esterna	3
Art. 7 – Attribuzione della Numerazione Civica Interna.....	3
Art. 8 – Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Interna.....	3
Art. 9 – Richiesta di Numerazione Civica Interna ed Esterna	3
Art. 10 – Soppressione di Numerazione Civica Interna ed Esterna	3
Art. 11 – Rettifica di Numerazione Civica	4
Art. 12 – Obblighi dei proprietari dei fabbricati.....	4
Capo III – Toponomastica	5
Art. 13 – Denominazione aree di circolazione	5
Art. 14 – Obbligo di comunicazione.....	5
Art. 15 – Richieste nuova denominazione.....	5
Art. 16 – Denominazione aree di circolazione – Competenza	6
Art. 17 – Adempimenti dell’Ufficio Demografico	6
Art. 18 – Targhe Viarie.....	6
Capo IV – Norme di attuazione e di rinvio.....	6
Art. 19 – Vigilanza e controlli	6
Art. 20 – Norma transitoria.....	6
Art. 21 - Norma di rinvio	8

Capo I – Norme Generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 – Definizioni

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.
2. Per unità ecografica semplice si intende un'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita effettiva delle persone; un esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; un ufficio o simili.
3. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su scale, corti o cortili interni.
4. La *numerazione civica* esterna contraddistingue gli accessi esterni – anche se secondari – che, dall'area di circolazione, immettono alle unità ecografiche semplici.
5. La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da scale o cortili interni.
6. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica.

Art. 3 – Competenze

1. È funzione esclusiva del Comune l'attribuzione e la revisione della numerazione civica e della toponomastica.
2. La Giunta Comunale delibera sulla denominazione delle aree di circolazione, di edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune.
3. È pertanto fatto divieto di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità dalle norme previste nel presente regolamento e dalle indicazioni del competente Ufficio comunale.
4. È altresì vietato attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

Art. 4 – Stradario - Sistema Informativo Territoriale

1. Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale.
2. Lo stradario comunale e la numerazione civica vengono mantenuti aggiornati all'interno del Sistema Informativo Territoriale, che costituisce la base cartografica di riferimento per il rilascio dei numeri civici.
3. il Sistema Informativo Territoriale è anche strumento di divulgazione della conoscenza dello stradario comunale.

Capo II - Numerazione Civica

Art. 5 – Attribuzione della Numerazione Civica Esterna

1. La numerazione civica esterna è costituita dai numeri indicanti gli accessi esterni che immettono dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici.
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica esterna, ordinata secondo la successione naturale dei numeri, in base alla zona in cui si trova l'area di circolazione.
3. La numerazione civica esterna è realizzata in conformità alle indicazioni dell'ISTAT.

Art. 6 – Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Esterna

1. La piastrella per la numerazione civica esterna deve avere le caratteristiche descritte nell'allegato "A".
2. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella di cui al comma 1. L'Ufficio Demografico può autorizzare deroghe relativamente agli edifici storici.
3. La targhetta deve essere collocata, preferibilmente, in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro e, ad ogni modo, deve essere ben visibile dall'area di circolazione, come indicato dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 7 – Attribuzione della Numerazione Civica Interna

1. La numerazione civica interna è costituita dai numeri che indicano gli accessi alle unità ecografiche semplici, a cui non si può accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.

Art. 8 – Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Interna

1. I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente.
2. Il numero di colore scuro è posto su fondo chiaro.
3. L'indicazione del numero interno viene effettuata utilizzando le mattonelle fornite dal Comune.
4. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella prevista dal Comune.
5. La targhetta deve essere collocata, preferibilmente, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Art. 9 – Richiesta di Numerazione Civica Esterna ed Interna

1. La richiesta di numero civico deve essere presentata tramite l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune.
2. Non sono ammesse richieste presentate in modo difforme o incomplete.
3. La richiesta di numerazione civica, per immobili nuovi o nati da ristrutturazioni, deve essere effettuata prima che il fabbricato possa essere occupato e costituisce requisito necessario per l'agibilità dell'immobile stesso.

Art. 10 – Soppressione di Numerazione Civica Esterna ed Interna

1. Un numero civico è soppresso quando l'edificio o l'unità immobiliare che esso identifica viene demolito o subisce variazioni tali da dover modificare la numerazione civica ad esso riferita.

2. La richiesta di soppressione di un numero civico può essere presentata dal proprietario o suo delegato o dal tecnico che ne segue la pratica edilizia, su modulo standard messo a disposizione dal Comune.
3. La soppressione di numeri civici può avvenire anche d'ufficio.

Art. 11 – Rettifica di Numerazione Civica

1. Un numero civico può essere rettificato d'ufficio se la numerazione civica esistente non identifica correttamente la situazione reale delle unità ecografiche che devono essere individuate.
2. L'Ufficio Demografico attiva le procedure per darne comunicazione alle famiglie residenti, ai titolari di attività ed ai proprietari degli immobili.
3. L'Ufficio Demografico attiva altresì i procedimenti e le comunicazioni necessari per darne segnalazione agli altri uffici comunali e agli Enti competenti.

Art. 12 – Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. La richiesta di numerazione civica deve essere presentata:
 - a. per la bonifica di situazioni pregresse esistenti;
 - b. per nuovi interventi edilizi che comportano nuove costruzioni o che modificano il numero delle unità ecografiche, la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio nonché degli accessi interni di costruzioni esistenti.
2. Per la tipologia di intervento di cui alla lettera "b" del comma 1, l'attribuzione della numerazione civica è parte integrante della pratica edilizia e la richiesta di nuova numerazione è presentata secondo quanto previsto all'art. 9.
3. La richiesta di numero civico a seguito di bonifica di situazioni pregresse deve pervenire con il modello di cui all'art. 9 e deve essere corredata da planimetria catastale della situazione esistente o progetti precedentemente autorizzati e l'esatta individuazione dell'edificio sul territorio.
4. Il proprietario ha anche l'obbligo di comunicare, con il medesimo modello, la soppressione di numeri civici sia interni che esterni, dovuti a demolizioni di edifici o chiusura di accessi.
5. La richiesta di soppressione di numerazione esistente deve riportare i riferimenti alla pratica edilizia da cui scaturisce e deve essere presentata dopo l'inizio lavori e prima della fine lavori.
6. Al fine di assegnare correttamente la numerazione civica esterna, entro il termine previsto dalla legge, deve essere presentata la planimetria esterna dell'ingombro dell'edificio e la sua corretta posizione sul territorio, tramite presentazione dell'elaborato planimetrico o di planimetrie catastali.
7. In caso di necessità di attribuzione di numerazione civica interna, la documentazione sopraelencata deve essere completata con il progetto delle varie unità ecografiche e la loro distribuzione all'interno dell'edificio.
8. Le spese relative al costo delle targhette della numerazione civica esterna ed interna, comprensive della posa in opera ed eventuali sopralluoghi, sono poste a carico del proprietario richiedente.
9. La posa in opera è eseguita dal Comune. Il proprietario deve consentire la posa in opera della numerazione civica anche all'interno dell'area di sua proprietà.
10. E' consentito al proprietario dell'immobile effettuare direttamente la posa in opera del numero civico solo in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edificio esistente. Il numero civico è comunque fornito dal Comune. Il proprietario deve provvedere alla posa in opera del numero entro quindici giorni dalla data di consegna dello stesso da parte del Comune.

11. Il prezzo per la fornitura ed eventuale posa dei numeri civici esterni ed interni viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Tale somma deve essere versata al Comune in via anticipata al momento della richiesta.
12. Il proprietario dell'immobile e/o gli amministratori degli edifici hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe di numerazione civica.
13. Nel caso di numerazione civica esterna mancante o deteriorata o poco visibile, il proprietario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Demografico, il quale comunica all'interessato la numerazione assegnata unitamente alla richiesta di pagamento degli oneri previsti per la fornitura ed eventuale posa in opera.
14. La targhetta deve, in ogni caso, essere ben visibile ed individuabile dall'area di circolazione. Pertanto, se l'entrata dell'edificio non è ben individuabile dall'area di circolazione, il proprietario deve apporre la targhetta sia sulla porta di entrata, sia sul cancello esterno, o, in mancanza di cancello, sul confine di sua proprietà su relativo palo di richiamo.
15. Nel caso di un singolo alloggio o singolo esercizio nell'edificio, è sufficiente apporre il numero civico sul cancello o sul palo di richiamo, essendo comunque univocamente individuata l'unità ecografica.
16. Al proprietario è vietato attribuirsi in forma autonoma il numero civico, senza previa richiesta e autorizzazione dell'Ufficio competente.

Capo III - Toponomastica

Art. 13 – Denominazione Aree di circolazione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione.
2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto ancora denominazione ufficiale.

Art. 14 – Obbligo di comunicazione

1. Gli Uffici Comunali devono trasmettere tempestivamente all'Ufficio Demografico la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale.

Art. 15 – Richieste nuova denominazione

1. Ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, possono essere formulate proposte da parte di Enti pubblici e privati, associazioni, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
2. Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.
3. L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica toponomastica è attribuita all'Ufficio Demografico. Tali proposte rimangono comunque agli atti e sono sempre valide.

Art. 16 - Denominazione aree di circolazione – competenza

1. L'attribuzione di nuovi toponimi ha luogo, di norma, secondo caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone territoriali definite ovvero per aree tematiche.
2. È da evitare l'attribuzione della stessa denominazione ad aree di circolazione diverse, onde eliminare possibili confusioni.
3. La denominazione delle aree di circolazione, la cui intitolazione spetta al Comune, è di Competenza della Giunta Comunale.
4. Le deliberazioni toponomastiche, corredate dalle schede onomastiche, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione prefettizia.

Art. 17 – Adempimenti dell'Ufficio Demografico

1. L'Ufficio Demografico deve provvedere a:
 - a. curare l'istruttoria e predisporre gli atti amministrativi relativamente alla toponomastica;
 - b. mantenere il registro delle richieste di intitolazione pervenute al Comune;
 - c. curare l'anagrafe dell'onomastica stradale, raccogliendo e aggiornando i nomi delle aree di circolazione presenti sul territorio comunale;
 - d. curare l'aggiornamento e la divulgazione dello stradario comunale.

Art. 18 – Targhe Viarie

1. Il Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti la denominazione delle aree di circolazione, in conformità alle caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.
2. Salvo quanto disposto dalla normativa vigente, le targhe apposte nelle zone di particolare pregio artistico, monumentale o paesaggistico, possono avere morfologie diverse in connessione al luogo della loro collocazione.
3. Il costo per le targhe viarie, comprensivo dei materiali e della messa in opera, è a carico del Comune, ad eccezione delle lottizzazioni per le quali il costo delle targhe e della relativa posa in opera è a carico dei lottizzanti.

Capo IV - Applicazione del presente regolamento

Art. 19 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune dispone controlli ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. Salvo diversa disposizione, in caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 L. 24.11.1954, n. 1228, ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689, fermo restando l'obbligo di risarcimento di eventuali danni.

Art. 20 – Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Comune provvede sia alla fornitura, sia alla posa in opera dei nuovi numeri civici esterni aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, applicando la tariffa approvata dalla Giunta Comunale, fino al 31 gennaio 2011. Pertanto, fino a tale data non si applicano le sanzioni di cui all'art. 19 relativamente alla violazione dell'art. 3, comma 3.

Art. 21 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni dello Stato e dell'ISTAT in materia.

